



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Consultazione pubblica per la disciplina del meccanismo di incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, attraverso procedure di accesso competitive, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per il perseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.



Qual è l'oggetto della consultazione

La presente consultazione ha ad oggetto i criteri per la definizione del meccanismo di incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, attraverso procedure di accesso competitive. La disciplina in esame, complementare a quella del c.d. Conto Termico per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, si pone l'obiettivo di incoraggiare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili contribuendo al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima del 2024 riguardanti la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, e la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore termico.

Pertanto, la presente consultazione non riguarda gli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 «*Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili*», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02-03-2016 e alle relative disposizioni in materia, cosiddetto Conto termico.



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è volta a raccogliere osservazioni e commenti per l'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica disciplinante il meccanismo di incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, nel seguito "DM FER-T".

Per approfondimenti e dettagli clicca [qui](#)



Qual è il quadro normativo di riferimento?

La disciplina riguardante il meccanismo di incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni è costituita dal diritto unionale e nazionale.

Per approfondimenti e dettagli clicca [qui](#)



A chi si rivolge questa consultazione?

La presente consultazione è rivolta a tutti i soggetti pubblici e privati interessati a presentare progetti futuri, volti potenzialmente a realizzare interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, nonché a tutti i soggetti in grado di fornire un contributo utile all'introduzione nell'ordinamento normativo nazionale di una disciplina efficace al perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nazionali e dell'Unione, e, al contempo, in grado di garantire un congruo incentivo ai soggetti partecipanti alle future procedure competitive.

Per approfondimenti e dettagli clicca [qui](#)

Temi a confronto

Idee e considerazioni di questa Amministrazione.

Per approfondimenti e dettagli clicca [qui](#)



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Le osservazioni e i commenti possono essere trasmessi entro il giorno 21 aprile 2025 tramite PEC all'indirizzo dee@pec.mase.gov.it, utilizzando il Modulo di adesione alla consultazione allegato e come oggetto della PEC "Consultazione – DM FER-T"

Per approfondimenti e dettagli clicca [qui](#)



Cosa accadrà dopo la consultazione pubblica?

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione, per predisporre uno schema di decreto che disciplinerà il meccanismo di incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni basato su procedure di accesso competitive.

Per approfondimenti e dettagli clicca [qui](#)





1. Obiettivi della presente consultazione

La presente consultazione ha lo scopo di acquisire contributi di merito per la predisposizione di una disciplina in grado di perseguire in via generale tre principali obiettivi:

- a) incremento della produzione di energia rinnovabile termica e conseguente riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in relazione agli obiettivi vincolanti nazionali ed europei;
- b) definizione di una misura incentivante bilanciata e determinata, tenendo conto della concorrenza e della sua proporzionalità, che risulti compatibile con la disciplina unionale in materia di Aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia;
- c) riconoscimento di incentivi congrui, a valere sulle componenti tariffarie del gas al pari del Conto termico, in grado soddisfare gli interessi dei soggetti interessati alla realizzazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni.

La presente consultazione è svolta con il precipuo obiettivo di condividere idee e considerazioni, al fine di raccogliere osservazioni e commenti funzionali alla predisposizione di uno schema di decreto e degli atti amministrativi-tecnici attuativi, che garantiscano, in particolare, il perseguimento dell'obiettivo quantitativo nazionale di quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili nel settore termico, considerando che tale quota nel 2022 è pari al 20,6% (quota calcolata applicando la metodologia fissata dalla Direttiva (UE) 2018/2001-RED II) e che il target per il 2030 assegnato all'Italia dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, inviato alla Commissione Europea nel luglio 2024, è pari al 35,9% (calcolata applicando la metodologia prevista dalla Direttiva (UE) 2023/2413-RED III).

Nella predisposizione del già menzionato schema di decreto verranno definiti: i soggetti che possono accedere al meccanismo incentivante; le fonti energetiche rinnovabili e gli interventi ammissibili; i criteri generali di incentivazione e spese ammissibili; il meccanismo di accesso competitivo; le modalità di selezione dei progetti degli interventi all'esito delle procedure competitive.

La presente consultazione riporta pertanto informazioni, e offre spunti di riflessione, su tali tematiche.

2. Quadro normativo di riferimento

Il c.d. "Conto Termico" è stato introdotto con il decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Tale decreto ha previsto un meccanismo di incentivazione per piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Tale meccanismo incentivante rappresenta, a livello nazionale, il primo strumento di incentivazione diretto della produzione di energia termica rinnovabile e, al contempo, il primo strumento che permette l'accesso della Pubblica Amministrazione agli interventi di efficientamento energetico degli edifici e degli impianti. Il Conto Termico è operativo dal mese di luglio 2013.

Con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (nel seguito "dl 133/2014"), recante "*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*", convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si è dato nuovo impulso a tale tipologia di incentivazione, facilitando l'accesso ad imprese, famiglie e soggetti pubblici al fine del riconoscimento di contributi per gli interventi di produzione di energia termica da



fonti rinnovabili, di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011.

L'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha normato i criteri sulla base dei quali incentivare e dare avvio all'incentivazione dei predetti interventi attraverso appositi decreti interministeriali. In attuazione del citato articolo 28 è stato emanato il decreto interministeriale 16 febbraio 2016 (GU Serie Generale n.51 del 02-03-2016).

Quest'ultimo decreto ha introdotto significativi elementi di potenziamento dello strumento incentivante con l'aggiunta di nuovi interventi incentivabili, per alcuni dei quali, ad esempio, per la trasformazione degli edifici pubblici in NZEB, sono comprese tra le spese ammissibili anche quelle sostenute per interventi di adeguamento sismico, che contribuiscono all'isolamento termico. È stata anche innalzata la soglia delle dimensioni degli interventi incentivabili ed è stata ampliata la gamma dei soggetti ammessi a beneficiare degli incentivi, consentendo anche alle cooperative sociali e alle società a patrimonio interamente pubblico (cui è conferita la gestione di reti e servizi locali di rilevanza pubblica) di accedere al sistema di incentivazione per gli interventi riservati alle Pubbliche Amministrazioni. Inoltre, sono state riviste le modalità di pagamento: la nuova disciplina ha confermato l'erogazione del contributo in 1, 2 o 5 rate annuali, in funzione della taglia e della tipologia di intervento, introducendo, per le richieste presentate dai privati, il pagamento in un'unica soluzione per importi fino a 5.000 euro, mentre per la PA sono previsti pagamenti in un'unica soluzione anche per valori eccedenti questa cifra.

Infine, per ciò che interessa specificatamente l'argomento oggetto della presente consultazione, si rileva che l'articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*, prevede l'aggiornamento del vigente meccanismo del conto termico attraverso una specifica disciplina che incentivi interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni selezionati per mezzo di procedure di accesso competitive ad evidenza pubblica.

Stante la sostanziale differenza di funzionamento del meccanismo competitivo in discussione rispetto allo strumento del Conto termico, pur mantenendone fermi i principi generali, quali il soggetto gestore e il veicolo di copertura degli oneri, si ritiene opportuno svilupparlo con un decreto dedicato e complementare ad esso in termini di dimensione degli interventi.

Si evidenzia che la disciplina della misura è soggetta alla valutazione della sua compatibilità con la normativa europea sugli Aiuti di Stato.

3. I destinatari della presente consultazione

La presente consultazione è rivolta a tutti i soggetti pubblici e privati interessati a presentare progetti futuri volti potenzialmente a realizzare interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, nonché a tutti i soggetti in grado di fornire un contributo utile all'introduzione nell'ordinamento normativo nazionale di una disciplina efficace per il perseguimento degli obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nazionali e dell'Unione, e, al contempo, in grado di fornire elementi di analisi finanziaria e tecnica riguardanti il rapporto tra costi connessi alle tecnologie di tali interventi e congrua remunerazione degli stessi nell'ambito specifico di procedure competitive ad evidenza pubblica.



4. Tempi e modalità di presentazione delle osservazioni

Le osservazioni e i commenti possono essere trasmessi entro il giorno 21 aprile 2025 tramite PEC all'indirizzo dec@pec.mase.gov.it utilizzando il Modulo di adesione alla consultazione allegato e come oggetto della mail "Consultazione – DM FER-T".

Al fine di poter valutare compiutamente le osservazioni che saranno presentate, si richiede di non superare la dimensione di una pagina in relazione a ciascun box di consultazione proposto nel modulo di adesione.

5. Resoconto della consultazione e prossime azioni

A conclusione della consultazione pubblica, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di predisporre uno schema di decreto, denominato DM FER-T, che contribuisca a perseguire gli obiettivi fissati dal PNIEC - trasmesso dall'Italia al Commissione europea a luglio 2024.

6. Temi posti in consultazione

Tema n. 1 - Soggetti che possono accedere al meccanismo incentivante	5
Tema n. 2 – Le fonti energetiche rinnovabili e gli interventi ammissibili	6
Tema n. 3 – Funzionamento del meccanismo di incentivazione	8
Tema n. 4 – Criteri di selezione degli interventi all'esito delle procedure competitive.....	10

Tema n. 1 - Soggetti che possono accedere al meccanismo incentivante

Potranno accedere al meccanismo incentivante in esame sia i soggetti pubblici che privati. In particolare, possono essere ammesse alle procedure competitive le imprese di tutte le dimensioni e i soggetti dotati di un'adeguata capacità finanziaria ed economica rispetto all'investimento da sostenere.

Non potranno accedere a tale meccanismo:

- a) le imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;
- b) le imprese che risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 231/2001;
- c) le imprese i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici, ovvero non risulti, da visura del casellario giudiziario, alla data di presentazione della istanza di partecipazione, un decreto di estinzione dei reati;
- d) le imprese nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 159/2011.



Sono **soggetti ammessi** i soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale degli impianti realizzati.

Tra i soggetti ammessi possono rientrare anche le **ESCO** (Energy Service Company), purché in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352, e le **CER** (Comunità energetiche rinnovabili) quali soggetti abilitanti la fornitura di servizi energetici integrati, per la realizzazione degli interventi anche presso strutture dei propri soci membri, purché si avvalgano, per la predisposizione dell'intervento, di una ESCO certificata secondo la norma UNI CEI 11352 o di un EGE certificato secondo la norma UNI CEI 11339.

Con riferimento agli interventi realizzati presso strutture pubbliche, l'accesso agli incentivi è ammesso anche per le imprese che abbiano sottoscritto forme di **partenariato pubblico-privato** per lo sviluppo dei progetti.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE

- Q1. Si concorda col novero dei soggetti ammessi ad accedere al meccanismo incentivante in esame, o si ritiene che alcuni di essi debbano essere esclusi? Si ritiene che debbano essere ammessi ulteriori soggetti? Indicare le eventuali ragioni alla base dell'esclusione e indicare eventuali ulteriori soggetti beneficiari.
- Q2. Dovrebbero essere previsti requisiti minimi di professionalità per i soggetti ammessi? Se sì, quali (es. Sistemi gestione ISO 5001, EGE, ecc.)?
- Q3. Quali forme di partenariato pubblico-privato si ritengono efficaci per la partecipazione alle procedure competitive come quelle in esame?

Tema n. 2 – Le fonti energetiche rinnovabili e gli interventi ammissibili

Sono incentivabili gli impianti di produzione di energia termica alimentati dalle seguenti fonti energetiche rinnovabili:

- energia **solare**;
- energia **geotermica**;
- **bioenergia** (biomassa solida, biogas, bioliquidi);
- energia dell'**ambiente**.

Sono ammessi agli incentivi gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, anche in assetto cogenerativo, anche tra loro integrati e/o in sostituzione di impianti esistenti di seguito elencati:

- generatori di energia termica dotati di pompe di calore elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica utile superiore a 2.000 kWt;
- generatori di calore alimentati da bioenergie, con potenza termica utile superiore a 2.000 kWt;
- impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*, con superfici del campo solare superiori a 2.500 m²;



- impianti per l'uso diretto della fonte geotermica con potenza termica utile superiore a 2.000 kWt.

L'energia termica prodotta deve servire utenze delle seguenti tipologie, anche combinate:

- climatizzazione invernale di edifici esistenti;
- climatizzazione estiva di edifici esistenti, mediante macchine ad assorbimento e/o adsorbimento in cascata alla produzione di energia termica (i.e. solar cooling);
- acqua calda sanitaria (ACS);
- calore di processo;
- riscaldamento di serre e piscine;
- reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.

Sono ammissibili, alle diverse condizioni indicate nel prosieguo del documento, le seguenti categorie di intervento:

- impianto di nuova costruzione;
- potenziamento di impianto esistente: intervento che prevede la realizzazione di opere su un impianto alimentato da fonti rinnovabili esistente, allo scopo di ottenere un aumento di potenza e/o di producibilità;
- rifacimento di impianto esistente: intervento su un impianto alimentato da fonti rinnovabili esistente, finalizzato al mantenimento della piena efficienza produttiva dell'impianto. Può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità o natura, da effettuare sui componenti e sulle opere costituenti l'impianto, che risultino in esercizio per un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto, distinta per tecnologie.

In generale, gli impianti devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione del calore con certificazione MID, nonché di un sistema di misura della portata del combustibile in ingresso e deve essere definito il valore del potere calorifico con frequenza ragionevolmente elevata. Inoltre, per le tecnologie la cui contabilizzazione del calore non è fattibile con i metodi "diretti" (a titolo di esempio per impianti con pompe di calore aria/aria) si richiede di adottare algoritmi per la conversione dei parametri misurati; in caso di fornitura a diversi tipi di utenze, i rilevamenti dovranno consentire la valutazione, in maniera distinta, dell'energia termica fornita a ciascuna di esse.

Oltre ai requisiti tecnologici che saranno riportati nel decreto, gli impianti incentivati dovranno rispettare i requisiti necessari per rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH). A partire da quanto stabilito nel Regolamento n. 2021/2139/UE, nell'ambito delle regole operative che saranno previste nella futura disciplina ministeriale, saranno predisposte specifiche schede tecniche relative agli interventi incentivabili, nelle quali saranno riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i requisiti prestazionali e di tutela ambientale, che dovranno essere verificati per tutto il periodo di incentivazione, pena decadenza e recupero delle somme già erogate.

Per gli impianti alimentati da bioenergie dovranno, inoltre, essere rispettati i requisiti di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 199/2021.

Per partecipare alle procedure competitive saranno richiesti i titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.



Alla fine di garantire che i progetti sovvenzionati siano effettivamente sviluppati sarà previsto, pena la decadenza dalla posizione in graduatoria:

- un obbligo di presentazione, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, di documentazione attestante l'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento (i.e. ordine di acquisto/fattura/impegno vincolante);
- un limite temporale per la conclusione dei lavori di realizzazione degli interventi pari a 30 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Q4. Si concorda con le fonti energetiche rinnovabili e gli interventi ammissibili elencati?

Q5. Si concorda con l'ammissione ad incentivo delle diverse categorie di intervento (nuova costruzione, potenziamento, rifacimento)?

Q6. Si condivide la competizione delle diverse categorie di intervento (nuovi impianti, potenziamenti, rifacimenti) nell'ambito della medesima procedura competitiva con l'applicazione di un fattore di riduzione dell'incentivo aggiudicato per gli interventi diversi dalla nuova costruzione? Per gli interventi di rifacimento, si ritiene che i "due terzi della vita utile" sia una durata congrua da assumere?

Q7. Quali requisiti minimi tecnici e prestazionali si ritiene debbano costituire la soglia di accesso per ciascuna tipologia di intervento?

Q8. Con riguardo agli impianti di cogenerazione a fonte rinnovabile, si concorda con la loro inclusione nel perimetro degli interventi ammissibili alla misura in oggetto?

Q9. Quali sono i prerequisiti di accesso alle procedure d'asta che possono garantire l'effettivo impegno del soggetto responsabile all'esecuzione degli interventi (es. l'acquisizione di titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti, la qualifica di progetti preliminari, etc.)?

Q10. Si ritengono congrue le tempistiche per l'avvio e la conclusione degli interventi?

Tema n. 3 – Funzionamento del meccanismo di incentivazione

Funzionamento del meccanismo di incentivazione

Il meccanismo di incentivazione consiste nel riconoscimento di una tariffa premio applicata alla produzione di energia termica rinnovabile degli impianti selezionati dalla procedura.

Per la selezione degli impianti, sono svolte procedure competitive pubbliche tecnologicamente neutre al ribasso, caratterizzate dal criterio *pay as bid*, sulla base del contributo richiesto **per unità di produzione**, tenendo conto della tariffa specifica posta a base d'asta, distinta per ciascuna famiglia tecnologica. La selezione avviene sulla base del ribasso percentuale offerto sulla tariffa base e dei criteri di cui al successivo Tema 4.

L'incentivo riconosciuto assumerà la forma del contributo in conto esercizio riconosciuto in relazione ai dati rilevati di produzione di energia termica per la durata di dieci anni.



L'energia termica rimane comunque nella disponibilità del produttore, che provvede al suo collocamento e valorizzazione.

Le procedure si svolgono in forma telematica, nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie, osservano un **calendario predefinito** (si prevedono almeno due procedure l'anno) e sono basate su contingenti di potenza determinati tenendo conto delle manifestazioni di interesse alla partecipazione prima della data di apertura del bando (ed entro tempistiche compatibili con la definizione dei contingenti stessi da assegnare in ciascuna procedura).

Al fine di garantire effettiva competitività, per l'accesso alle procedure competitive, sarà infatti richiesta la presentazione di una manifestazione di interesse secondo modalità disciplinate da apposite regole operative previste nell'ambito della futura disciplina ministeriale. In generale, nella manifestazione d'interesse il soggetto ammesso dovrà dichiarare i dati tecnici e di esecuzione caratterizzanti l'intervento che si intende realizzare, nonché la disponibilità delle necessarie autorizzazioni per la realizzazione dell'intervento. Tale fase di **prequalifica** dell'intervento, ad esito positivo, consentirà la definizione dei contingenti di potenza e la partecipazione dei soggetti alla procedura competitiva.

È consentito presentare manifestazioni di interesse, per il medesimo progetto, per un massimo di tre volte. Nel caso in cui, nell'ambito della relativa procedura l'impianto non rientri in posizione utile nella relativa graduatoria, detta presentazione non viene considerata ai fini del limite di cui al periodo precedente.

Il contingente di potenza a disposizione per la procedura competitiva successiva sarà determinato **sulla base della potenza complessiva prequalificata**, adeguatamente ridotta per garantire la competizione.

In fase di richiesta di accesso alla prequalifica, i soggetti ammessi saranno tenuti a versare un corrispettivo determinato in funzione della taglia dell'impianto.

Il periodo di apertura della procedura è di 60 giorni; entro i successivi 90 giorni viene pubblicata la graduatoria.

Si prevede la definizione di procedure competitive tecnologicamente neutre, con un unico contingente di potenza per tutte le tecnologie e gli interventi ammessi.

Le diverse categorie di intervento ammissibile (nuova costruzione, potenziamento, rifacimento) potranno competere nell'ambito della medesima procedura, fermo restando la rimodulazione dell'incentivo, nel caso degli interventi diversi dalla nuova costruzione, per tener conto dei minori costi di realizzazione degli interventi: a tal fine, si prevede l'applicazione di un fattore predeterminato per la riduzione della tariffa aggiudicata.

La graduatoria è redatta principalmente in funzione del maggior ribasso percentuale; tuttavia, l'offerta di riduzione non costituisce il solo criterio per la determinazione della graduatoria; il peso dei criteri aggiuntivi (di cui al successivo Tema n. 4) rispetto al prezzo per la definizione della graduatoria non potrà in ogni caso essere superiore al 30%.



Copertura dei costi derivanti dall'attuazione della misura

In osservanza dell'articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e di quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, si prevede che le risorse per l'erogazione degli incentivi trovino copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.

A tal fine, in funzione del soggetto aggiudicatario (pubblica amministrazione e soggetti privati), si prevede che gli oneri derivanti dall'erogazione degli incentivi di cui al presente documento concorrono al raggiungimento dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del Conto termico (decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016), come modificati dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, articolo 47, comma 9-bis.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE

- Q11. Si ritiene condivisibile la procedura di prequalifica e la definizione dei contingenti di potenza stabiliti secondo le modalità indicate?
- Q12. Si ritiene condivisibile lo svolgimento di procedure competitive tecnologicamente neutre con tariffe a base d'asta differenziate per famiglie tecnologiche? In caso contrario, come dovrebbero essere svolte le procedure competitive per garantire l'efficacia dei costi e consentire il mantenimento del *merit order* tecnologico?
- Q13. Si condivide il meccanismo di remunerazione basato sul criterio del premio offerto in termini di riduzione percentuale della tariffa a base d'asta, *pay as bid*?

Tema n. 4 – Criteri di selezione degli interventi all'esito delle procedure competitive

Come anticipato nel Tema n.3, la graduatoria è redatta principalmente in funzione del maggior ribasso percentuale; tuttavia, l'offerta di riduzione non costituisce il solo criterio per la determinazione della graduatoria.

Si illustrano di seguito i criteri di selezione aggiuntivi, e il peso loro assegnato, che si definisce pari al 30% complessivo.

Il Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (di seguito anche detto "Regolamento NZIA") prevede (art. 26) alcuni criteri di aggiudicazione volti a valutare il contributo delle aste per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili alla sostenibilità e alla resilienza.

Ai sensi del citato articolo 26, si propone di valorizzare criteri non legati al prezzo (di seguito anche *No Price Criteria* o NPC) per un peso complessivo pari al 30% dell'offerta, in linea con gli obiettivi del Regolamento NZIA. I criteri considerati non legati al prezzo sono raggruppati, come indicate di seguito, nelle diverse categorie della resilienza, della sostenibilità ambientale e sociale, della condotta responsabile di impresa:

- a) **Resilienza:** le aste contribuiscono alla resilienza, tenendo conto della percentuale di tecnologie a zero emissioni nette i cui principali componenti specifici sono prodotti



all'interno dell'Unione, dimostrata attraverso un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (*Factory Inspection Attestation*, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti), ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, a dimostrazione che le lavorazioni siano state eseguite all'interno dell'Unione.

- b) **Sostenibilità ambientale e sociale:** partecipazione dei soggetti beneficiari ad una Comunità Energetica Rinnovabile, così come definita all'articolo 22 della Direttiva 2018/2001;
- c) **Condotta responsabile d'impresa:** dimostrata attraverso la redazione del Report CSR (*Corporate Social Responsibility* o Responsabilità Sociale d'Impresa) e il possesso delle certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale), rilasciate al produttore dei componenti delle tecnologie a zero emissioni nette, da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell'ispezione di fabbrica.

I progetti saranno, quindi, selezionati sulla base di un punteggio applicato da parte del GSE che terrà conto:

- per una quota pari al 70% dei criteri di prezzo (ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo a base d'asta);
- per il restante 30% del possesso della documentazione idonea a dimostrare il rispetto dei criteri non di prezzo sopra illustrati.

In particolare, per quanto riguarda i criteri non di prezzo, si propone di attribuire ai singoli criteri i seguenti pesi percentuali:

30% Non Price Criteria	50%	X1 = Resilienza
	30%	X2 = Sostenibilità ambientale e sociale
	20%	X3 = Condotta responsabile d'impresa

Per la definizione del punteggio complessivo, in esito alla procedura competitiva, l'offerta sarà valorizzata utilizzando la seguente formula:

$$P_{off} = 70\% * O_p + 30\% * O_{\neq p} * (50\% * X_1 + 30\% * X_2 + 20\% * X_3)$$

dove:

- P_{off} è il punteggio offerta;
- O_p è l'offerta basata su criteri di prezzo;
- $O_{\neq p}$ è l'offerta basata su criteri non di prezzo.



SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Q14. Si concorda con il quadro delineato e rappresentato relativamente alle modalità di selezione dei progetti degli interventi all'esito delle procedure competitive?